



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI
E LE AUTONOMIE

Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

Servizio: "Sanità, lavoro e politiche sociali

Codice sito: 4.10/2018/89/CU

CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME
30 Giu 2020
Prot. n. 5178/C.U.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DAR 0010607 P-4.37.2.10
del 30/06/2020



28453709

Al Ministero dell'interno

- Gabinetto
gabinetto.ministro@pec.interno.it
- Ufficio legislativo
affarilegislativi.prot@pec.interno.it

Al Ministero della giustizia

- Gabinetto
gabinetto.ministro@giustiziacert.it
- Ufficio legislativo
archivio.legislativo@giustiziacert.it

Al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale

- Gabinetto
gabinetto.ministro@cert.esteri.it
- Ufficio legislativo
legislativo@cert.esteri.it

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali

- Gabinetto
gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it
- Ufficio legislativo
ufficiolegislativo@pec.lavoro.gov.it

Al Ministero dell'economia e delle finanze

- Gabinetto
ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it
- Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato
rqs.ragionieregenerale.coordinaimento@pec.mef.gov.it

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome

c/o CINSEDO
conferenza@pec.regioni.it

All'Assessore della Regione Piemonte

Coordinatore Commissione salute
assessore.sanita@cert.regione.piemonte.it

All'Assessore della Regione Emilia-Romagna

Coordinatore Vicario Commissione salute
sanita@postacert.regione.emilia-romagna.it

All'Assessore della Regione Molise

Coordinatore Commissione politiche sociali
luigi.mazzuto@cert.regione.molise.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI
E LE AUTONOMIE

Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

All'Assessore della Regione Puglia
Coordinatore Vicario Commissione politiche sociali
progsoc.regione puglia@pec.rupar.puglia.it

All'Assessore della Regione Siciliana
Coordinatore Commissione immigrazione e italiani
all'estero

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome
(CSR PEC LISTA 3)

Al Presidente dell'ANCI
mariagrazia.fusiello@pec.anci.it

Al Presidente dell'UPI
upi@messaggipec.it

All'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città
ed autonomie locali
(per interoperabilità)

e, p.c.

Al Ministero della salute
- Gabinetto
gab@postacert.sanita.it
- Ufficio legislativo
leg@postacert.sanita.it

Oggetto: Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Autonomie locali, sul documento recante: "Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati".

Con riferimento alla precedente nota del 27 febbraio 2020 dello scrivente Ufficio, si trasmette la lettera del 17 giugno 2020 con la quale il Ministero della Salute, nel confermare il testo del provvedimento in esame nella versione inviata lo scorso 24 gennaio, allega le valutazioni della Direzione generale della prevenzione sanitaria.

Il Direttore dell'Ufficio
Cons. Adriana Piccolo

PEC


D. me. C. W.
18-06-2020

Ministero della Salute

GAB

0008328-P-17/06/2020

I.3.b.a/2018/0



Ministero della Salute

Il Capo di Gabinetto

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAR 0009957 A-4.37.2.3

del 18/06/2020



Al Cons. Adriana Piccolo
Direttore dell'Ufficio di coordinamento della
Segreteria della Conferenza permanente per i
Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano

e p.c.

Al dott. Giovanni Rezza
Direttore della Direzione generale della
prevenzione sanitaria

Al Cons. Luca Monteferrante
Capo dell'Ufficio legislativo


All.: 1

LORO SEDI


OGGETTO: Schema di accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati".
Rif. nota DAR/3493/P del 27 febbraio 2020.

Con riferimento alle osservazioni formulate dal Ministero della giustizia e dalle Regioni in merito allo schema di accordo indicato in oggetto, trasmesse con la nota emarginata in epigrafe, si rimanda alle accluse valutazioni della Direzione generale della prevenzione sanitaria e, pertanto, si conferma il testo del provvedimento in esame, nella versione inviata da questo Ufficio con nota prot. n. 892 dello scorso 24 gennaio.

Pre. Goffredo Zaccardi



387967455



7367/0180

Trasmissione elettronica
N° prot-vedi segnature

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
Ufficio 9 - Tutela della salute della donna, dei soggetti vulnerabili e
contrasto alle disuguaglianze
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
dgprev@postacert.sanita.it

ALL'UFFICIO DI GABINETTO
E P.C.
ALL'UFFICIO LEGISLATIVO

Registro-classif: DGPRES.9/I.3.b.a/2017/6

OGGETTO: Riscontro alla nota DAR 0003493 P-4.37.2.10 del 27/02/2020 – Accordo sul documento recante “Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell’età dei minori stranieri non accompagnati”.

Si fa riferimento alla nota DAR 0003493 P-4.37.2.10 del 27/02/2020 (*All.1e All.2*), con la quale la Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ha comunicato l’assenso tecnico dell’ANCI alla nuova versione del provvedimento del Ministero della salute ed ha altresì inoltrato la nota del 31 gennaio 2020 del Ministero della Giustizia e il documento delle Regioni del 25 febbraio 2020.

Al riguardo, la scrivente Direzione generale fornisce i seguenti elementi conoscitivi, per quanto di competenza.

- A. In riferimento alla nota con la quale l’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia ha proposto di specificare che il mediatore culturale componente dell’equipe multidisciplinare deve avere conoscenza di «una lingua che possa essere capita dal minore», si ritiene non sia necessario inserire nel Protocollo tale specificazione, in considerazione dell’espressa disposizione della Legge 7 aprile 2017, n. 47 “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati” (richiamata nelle premesse dello Schema di Accordo), con la quale, l’articolo 5 “Identificazione dei minori stranieri non accompagnati”, comma 5, stabilisce che: «*Lo straniero è informato, con l’ausilio di un mediatore culturale, in una lingua che possa capire e in conformità al suo grado di maturità e di alfabetizzazione, del fatto che la sua età può essere determinata mediante l’ausilio di esami socio-sanitari (...)*».
- B. Il documento inviato dal Coordinamento Tecnico della Commissione Salute le Regioni riporta un prospetto nel quale sono elencate le osservazioni e le proposte emendative già formulate precedentemente da alcune Regioni (cfr. nota DAR 0011379 del 16/07/2019). Nell’evidenziare che tali osservazioni e proposte erano state a suo tempo analizzate dalla scrivente Direzione generale e che erano state inviate all’Ufficio di Gabinetto e all’Ufficio Legislativo le relative valutazioni di merito (cfr. nota DGPRES 0029989-P 10/10/2019), si confermano gli emendamenti già effettuati allo “Schema di Accordo” e agli allegati del “Protocollo” e del “Modello A”, in base ai quali era stata trasmessa dall’Ufficio di

19

Gabinetto alla Segreteria della Conferenza (cfr. nota GAB 0000892-P-24/01/2020) la nuova versione del Protocollo.

Si ritiene altresì utile riepilogare, nel prospetto allegato (All.3) quali delle osservazioni/proposte precedentemente avanzate dalle Regioni non siano state accolte e le relative motivazioni, ovvero siano state accolte in parte e perciò riformulate, secondo quanto emerso dall'istruttoria effettuata dalla scrivente Direzione generale. Il prospetto allegato riprende, nella colonna 1, quanto indicato nel prospetto inviato dalle Regioni e nella colonna 2 le controdeduzioni formulate dalla DGPREV nella predetta nota del 10 ottobre 2019. Si evidenzia infine che il documento inviato dalle Regioni il 25 febbraio 2020 non contiene alcun elemento nuovo rispetto a quanto già esaminato.

IL DIRETTORE GENERALE

*F.to *Dott. Giovanni Rezza*

Referenti:

Cristina Tamburini – Direttore Ufficio 9 0659942964 - c.tamburini@sanita.it

**Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. L. gs. n. 39/199*

Allegato 3 – Evidenziazione delle osservazioni/proposte delle Regioni non recepite e relative motivazioni.

Osservazione/Proposta Regioni	Controdeduzioni del Ministero della salute
<p>Schema di Accordo</p> <p>La frase «Visto il parere del Consiglio Superiore di Sanità del 14 luglio 2015 sulla “Procedura multidisciplinare per l’accertamento dell’età dei minori non accompagnati. Aggiornamento protocollo 2009” sulla cui base è stato predisposto il protocollo multidisciplinare di cui all’allegato I”» va sostituita con «Visti il parere positivo dell’Autorità nazionale Garante per l’Infanzia e Adolescenza e del Consiglio Superiore di Sanità (14 luglio 2015) sul “Protocollo per l’identificazione e per l’accertamento olistico multidisciplinare dell’età dei minori non accompagnati”»</p>	<p>La richiesta di inserire nelle premesse dello Schema di Accordo il riferimento al “Protocollo per l’identificazione e per l’accertamento olistico multidisciplinare dell’età dei minori non accompagnati” (16/30/CR09/C7-15), al relativo parere positivo dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza del 8 ottobre 2014 e al parere positivo del Consiglio Superiore di Sanità del 14 luglio 2015 per quanto concerne la parte sanitaria del Protocollo, è accettata in parte in quanto il riferimento al parere positivo del Consiglio Superiore di Sanità risulta ridondante, essendo già indicato nelle premesse. Si propone quindi di inserire nello “Schema di Accordo” il testo che segue: <i>“Visto il “Protocollo per l’identificazione e per l’accertamento olistico multidisciplinare dell’età dei minori non accompagnati”, approvato il 3 marzo 2016 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome” (16/30/CR09/C7-15)”</i>.</p>
<p><u>Allegato I</u></p> <p>Parte introduttiva (pagina 1) – La frase «La procedura deve essere effettuata in un ambiente idoneo, presso i luoghi di accoglienza in cui si trova il presunto minore o presso le strutture sanitarie pubbliche del SSN, individuate dalle Regioni e Province Autonome sulla base delle specifiche competenze richieste e secondo le rispettive organizzazioni territoriali» deve essere sostituita con la seguente «La procedura deve essere effettuata in un ambiente idoneo, presso strutture sanitarie pubbliche del</p>	<p>La richiesta di sostituire nel Protocollo la frase “la procedura deve essere effettuata in un ambiente idoneo, presso i luoghi di accoglienza in cui si trova il presunto minore o presso le strutture sanitarie pubbliche del SSN, individuate dalle Regioni e Province Autonome sulla base delle specifiche competenze tecniche e secondo le rispettive organizzazioni territoriali”, con il testo “la procedura deve essere effettuata in un ambiente idoneo, presso strutture pubbliche del SSN, eventualmente anche in collaborazione con i centri di accoglienza dei presunti minori, individuate dalle Regioni e Province autonome sulla base delle specifiche competenze richieste</p>

<p>SSN, eventualmente anche in collaborazione con i Centri di accoglienza dei presenti minori, individuate dalle Regioni e Province Autonome sulla base delle specifiche competenza richieste e secondo le rispettive organizzazioni territoriali»</p>	<p>e secondo le rispettive organizzazioni territoriali”, non è accolta. Infatti, la possibilità che équipe, formate da personale in servizio presso strutture pubbliche, possano svolgere la procedura di accertamento dell’età anche presso i luoghi di accoglienza, consentirebbe di ridurre i tempi e di predisporre le misure di accoglienza corrette per l’età accertata.</p>
<p>Punto 1.2 “Composizione e modalità operative dell’equipe multidisciplinare e multiprofessionale” (pagina 2) Vista la finalità dell’accertamento, si suggerisce di estendere la competenza medica anche alla figura del <u>medico legale</u> che consentirebbe alle regioni maggiore flessibilità organizzativa.</p>	<p>Le procedure di tipo socio-sanitario previste per l’accertamento dell’età sono volte a verificare se lo sviluppo psicofisico del presunto minore è congruo con l’età dichiarata. Tale valutazione si basa su un approccio multidisciplinare, olistico, nel superiore interesse del minore e non ha connotazione di perizia medico legale. Non si ritiene pertanto di accogliere la proposta emendativa di estendere la competenza medica anche alla figura del medico legale.</p>
<p>In linea con quanto previsto dalla normativa in ordine alla titolarità delle funzioni in materia di tutela minorile in capo all’Ente locale e al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di interventi <u>si suggerisce di sostituire</u> “<u>un assistente sociale, in servizio presso il SSN o l’Ente Locale incardinati nei settori relativi alla materia</u>” con “<u>un assistente sociale dell’Ente Locale in raccordo con gli operatori sociali afferenti al SSN</u>”</p>	<p>Riguardo alla proposta emendativa di sostituire la figura dell’<i>assistente sociale in servizio presso il SSN</i> con quella dell’<i>assistente sociale dell’Ente Locale in raccordo con gli operatori sociali afferenti al SSN</i>, si evidenzia che l’assistente sociale concorre, all’interno delle équipe multidisciplinari istituite presso le strutture sanitarie, alle finalità dell’accertamento, svolgendo funzioni distinte rispetto all’assistente sociale dell’Ente Locale responsabile dell’accoglienza. Peraltro, per ovviare ad eventuali difficoltà organizzative e in ottica di semplificazione dei procedimenti, nel Protocollo è previsto che l’équipe sia composta da un assistente sociale in servizio presso il SSN oppure presso l’Ente Locale. Non si ritiene pertanto utile accogliere la proposta emendativa.</p>

<p>Visita pediatrica – auxologica: come sopra indicato, si suggerisce l'estensione anche al medico legale</p>	<p>Per quanto concerne la visita pediatrica-auxologica, non si ritiene di accogliere la proposta emendativa di estendere anche al medico legale la conduzione della visita, per la medesima motivazione precedentemente espressa.</p>
<p>Pagine 2-3 – Le Regioni esprimono parere negativo sulla sequenzialità dei passaggi, proponendo, in alternativa, quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Colloquio sociale 2. Indagine medico-auxologica (condotta dal pediatra auxologo) 3. Valutazione neuropsichiatrica/psicologica, nel caso in cui ne emerga l'esigenza alla luce dell'esito dei due passaggi 	<p>Riguardo al parere negativo espresso, dalla regione Marche, sulla sequenzialità dei passaggi e alla richiesta della Regione di considerare la centralità del pediatra-auxologo nella procedura di accertamento dell'età e di anteporre la valutazione pediatrica a quella psicologica/neuropsichiatrica, così come già previsto dal Protocollo adottato dalle Regioni e dalle Province Autonome nel 2016 (cfr. 16/30/CR09/C7-15 citato al precedente punto L), si rappresenta quanto segue. La sequenza delle fasi valutative del Protocollo è stata modificata sulla base di quanto emerso durante l'applicazione clinica del Protocollo, nell'ambito del Progetto europeo CARE condotto dall'INMP e i cui risultati sono stati condivisi con il Ministero della Salute. Nel dettaglio, gli elementi che hanno portato alla revisione della sequenza sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. i più recenti orientamenti degli Organismi Internazionali ("Guida Pratica alla valutazione dell'età" pubblicata da EASO, Raccomandazioni del Consiglio d'Europa su Age Assessment, CAHENS Committee for the Rights of the Child) che pongono la valutazione sociale e psicologica prima di quella medica; 2. la necessità di procedere con criteri di invasività progressiva. La visita pediatrica auxologica con la valutazione dello sviluppo dei caratteri sessuali secondari è molto invasiva, soprattutto per soggetti spesso già vittime di violenza.
<p>Si suggerisce di aggiungere all'informazione "per arrivare in Italia hai pagato dei soldi" la seguente "sai se qualcun altro della tua famiglia</p>	<p>Riguardo al Modello A: colloquio sociale- punto 2 "La migrazione", non viene recepita la proposta di aggiungere l'informazione "sai se qualcun altro della tua famiglia ha pagato dei</p>

ha pagato dei soldi”

soldi”, in quanto l’informazione “per arrivare in Italia hai pagato dei soldi” era stata già eliminata nella versione del 3 giugno 2019, inviata dal Ministero della salute alla Conferenza Stato-Regioni.